



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 18 marzo 2013

Il Resto del Carlino Bologna

LE CHIESE PROVVISORIE A Crevalcore dopo il sisma

18/03/13 Cronaca

3

QS: Promozione girone B Il Monte San Pietro scivola in casa. Anzolavino salvato da Mazzeo, ma un punto non risolve la classifica

18/03/13 Sport

4

QS: Carpi 66 Anzola 60

18/03/13 Sport

5

Il Sole 24 Ore

Preventivi 2013 al buio fra Tares e tagli di spesa

18/03/13 Pubblica amministrazione

6

Comuni, addio a Equitalia senza rete

18/03/13 Pubblica amministrazione

7

Dalle imposte ai bilanci l'inutile gioco dei rinvii

18/03/13 Pubblica amministrazione

9

NORME E TRIBUTI: Piani anti-corrruzione al via

18/03/13 Pubblica amministrazione

10

NORME E TRIBUTI: ANCI RISPONDE

18/03/13 Pubblica amministrazione

11

NORME E TRIBUTI: Incarichi, trasparenza immediata

18/03/13 Pubblica amministrazione

12

NORME E TRIBUTI: Sindacabili gli atti dei consiglieri

18/03/13 Pubblica amministrazione

13

NORME E TRIBUTI: Il rudere paga l'Imu quando è recuperabile

18/03/13 Pubblica amministrazione

14

Italia Oggi



L'Imu distingue coniugi e non

18/03/13 Pubblica amministrazione

15

LE CHIESE PROVVISORIE
A Crevalcore dopo il sisma

Dies Domini, il Centro studi per l'architettura sacra della Fondazione Lercaro, organizza oggi alle 14 una visita guidata ai cantieri delle chiese provvisorie, dopo il terremoto di maggio. L'appuntamento è a Crevalcore, in via Caduti di via Fani 302 con gli architetti Claudia Manenti e Barbara Fiorini, e l'ingegner Luca Venturi, coordinatore tecnico della ricostruzione.



Promozione girone B Il Monte San Pietro scivola in casa. Anzolavino salvato da Mazzeo, ma un punto non risolve la classifica
L'Axys inciampa e perde la vetta, Gaggioli illumina il Faro contro il Val.Sa

Anzolavino	1
Concordia	1

ANZOLAVINO: Menarini, Sabbi, Pelotti, M. Magnani, Vignoli, Carroli, Mantovani (27' st Santinami), Benuzzi (27' st Gabusi), Andrean (20' st Mazzeo), Cavallaro, G. Magnani. All. Collina.

CONCORDIA: Loschi, D. Ferraresi, Salvarani, Mari, Nsiahantwi, C. Ferraresi, Giovannini, Papotti, Balestrazzi (5' st Balestrazzi), Eddaoudi, Solera (38' st Suffriti). All. Franchini.

Arbitro: Dall'osso di Lugo.

Reti: 39' pt Nsiahantwi, 32' st Mazzeo.

Note: ammoniti Magnani M. e Salvarani.

※ Anzola

PAREGGIO che regala un punto che serve a poco all'Anzolavino per la rincorsa alla salvezza. Al 7' la squadra di casa sfiora il gol con un Cavallaro in giornata no: al quarto d'ora si fa parare un rigore da Loschi e non centra la ribattuta. A pochi minuti dall'intervallo arriva la doccia fredda: Nsiahantwi colpisce di nuca e mette la palla in rete all'incrocio dei pali. Al 42' ancora un occasionissima per l'Anzolavino. Nel secondo tempo la prima occasione capita agli ospiti con Eddaoudi. Il pareggio arriva alla mezz'ora con Mazzeo che tira a incrociare sul secondo palo e insacca dopo una bella azione di Cavallaro sulla sinistra. Fino alla fine le due squadre cercano di portare a casa i tre punti senza però riuscirci.



Caspi	66
Anzola	60

CASA ATTIVA: Malagoli 16, Compagnoni ne, Goldoni 2, Doddi 2, Piuca 12, Peri 8, Giovanardi 20, Felettigh ne, Mariani Cerati 4, Menon, Arletti ne, Losi 2. All. Bortesi.

ANZOLA: Morini, Mazzanti 13, Ungaro 7, Fiorini 5, Lambertini 8, Franchini 3, Tamburi, Cavalieri 1, Poluzzi 2, Zanata 20. All. Binelli.

Arbitri: Zambelli e Magnani.

Note: parziali 23-21; 41-34; 54-47.



La scadenza. I conti vanno approvati entro il 30 giugno

Preventivi 2013 al buio fra Tares e tagli di spesa

Quanto tempo impiega un rubinetto di cui si ignora la portata a riempire una vasca di cui non si conoscono le dimensioni? Il classico «problema della cisterna», presenza fissa in tanti test di matematica, suonerebbe più o meno così se seguisse le dinamiche in voga oggi nella finanza locale. Lo stallo politico uscito dalle elezioni ha infatti investito in pieno anche i bilanci di Comuni e Province, con le amministrazioni alle prese con i consuntivi 2012 (da chiudere entro il 30 aprile) e i preventivi 2013 (la scadenza per ora è fissata al 30 giugno) in un quadro a cui mancano praticamente tutti i numeri principali.

Gli ultimi giorni sono stati dominati dall'intervento chiesto dai sindaci al Governo Monti affinché si metta mano a un decreto urgente per sbloccare almeno 9 miliardi di pagamenti incagliati nelle regole del Patto di stabilità e dare una mano ad aziende sempre più in difficoltà. Sono molti, però, i punti oscuri dei conti 2013 che hanno bisogno di un Governo, meglio se nel pieno delle funzioni, per essere risolti.

Il primo è senza dubbio quello legato alla Tares. Il rinvio a luglio della prima rata del tributo che ha sostituito Tarsu e Tia e deve finanziare sia lo smaltimento rifiuti sia i «servizi indivisibili» (manutenzione delle strade, illuminazione pubblica e così via) non cambia di un euro i conti per i cittadini, che saranno più pesanti rispetto al 2012 per l'ampliamento dei settori "coperti" con questa voce (si vedano le pagine 2 e 3). Lo slittamento, deciso dal Parlamento (in modo bipartisan) per ragioni squisitamente elettorali, rende però impossibile la vita alle aziende, che devono continuare a operare senza ricevere entrate effettive prima di settembre, e dei Comuni, spesso impossibilitati a interveni-

re per provare a coprire la crisi di liquidità degli operatori.

Ma non c'è solo questo aspetto: le tariffe vanno decise dai Comuni, con un sistema largamente rivoluzionato rispetto a quello della Tarsu applicata fino all'anno scorso dalla stragrande maggioranza dei sindaci, ma per garantire la copertura integrale dei costi imposta dalla legge devono basarsi sui piani finanziari, che devono essere redatti dalle aziende. Negli ambiti più ampi, dove lo stesso operatore serve anche centinaia di Comuni, la quadratura del cerchio diventa un'impresa parecchio complicata.

QUADRATURA DEL CERCHIO

Oltre alla definizione del calendario per la nuova tariffa rifiuti, servono indicazioni sul Fondo di solidarietà

Per dribblare il problema i sindaci chiedono di rinviare la Tares al 2014 e le aziende spingono almeno per un ri-anticipo della prima rata, ma il Governo uscente ha fatto sapere di essere in difficoltà a ritoccare una decisione del Parlamento.

Sulla componente legata ai «servizi indivisibili» il Comune deve invece decidere se applicare la maggiorazione-base da 30 centesimi al metro quadrato o farla aumentare fino a 40. A complicare i conti c'è però il fatto che la maggiorazione sarà compensata da un taglio equivalente (un miliardo a livello nazionale), la cui assegnazione ente per ente sarà decisa dall'Economia sulla base di un meccanismo analogo a quello usato nel 2012 per l'attribuzione del gettito Imu. Proprio questo provvedimento è oggi sui tavoli dei giudici amministrativi per i ricorsi multipli da parte delle Anci regionali, per cui è facile prevedere

contestazioni anche per la "replica" in ambito Tares.

Sulla colonna delle entrate pesa, poi, la maxi-incognita legata all'assegnazione dei tagli messi in calendario per quest'anno dal decreto di luglio sulla revisione di spesa. Il conto per i Comuni è da 2,25 miliardi, cioè 4,5 volte i 500 milioni sforbiciati nel 2012: l'assegnazione per singolo Comune andava decisa entro il 15 febbraio, ma il decreto non è mai comparso anche per la tensione alle stelle fra sindaci e Governo sull'entità dei tagli e sulle modalità per distribuirlo. Anche su questo punto i sindaci chiedono un provvedimento del Governo, ma per discuterne occorrerebbe un Esecutivo nella pienezza dei poteri.

Il tema si intreccia con la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale, una partita da oltre 5 miliardi, che dovrebbe essere alimentata dall'Imu dei Comuni "ricchi" in favore di quelli con minore capacità fiscale. Con un meccanismo come questo, di conseguenza, nessun Comune è in grado di stabilire quanto gettito Imu rimarrà davvero nelle proprie casse. Ancora più complicata la situazione delle Province, che si sono viste tagliare i fondi in vista di un alleggerimento di strutture e funzioni che poi è naufragato, con il risultato che i "vecchi" enti sono tutti sopravvissuti, ma non hanno risorse per funzionare.

Per far ripartire la macchina della finanza locale, insomma, servirebbe un decreto sul calendario Tares, un intervento sui tagli compensativi per i servizi indivisibili, il decreto sulla sforbiciata da spending review e qualche indicazione sul Fondo di solidarietà. Un'agenda un po' troppo ricca per un Governo nato in una legislatura finita ormai da tre settimane.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Comuni, addio a Equitalia senza rete

Dal 1° luglio oltre 6mila amministrazioni rischiano di non poter più incassare i tributi

Gianni Trovati

MILANO

La data dell'addio di Equitalia ai Comuni si avvicina nuovamente, e ancora una volta il sistema arriva completamente impreparato all'appuntamento. Seguendo un copione che si ripete puntuale da fine 2011, si torna a parlare di una proroga che congeli il quadro attuale, probabilmente fino alla fine dell'anno, nonostante i significati politici di cui l'uscita dalla scena locale dell'agente nazionale della riscossione è stata caricata da parte di un po' tutte le forze politiche.

Equitalia avrebbe dovuto salutare i Comuni alla fine del 2011, in base a una norma del decreto Sviluppo di quell'anno, che avrebbe creato una serie di problemi ancora irrisolti dopo due anni di proroga. L'ultima data è stata fissata dal decreto enti locali di novembre al 30 giugno prossimo, «in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali». Nel frattempo, però, il riordino non c'è stato, perché la caduta della legge delega di riforma fiscale preparata dal Governo Monti l'ha travolto e nessuno ci ha rimesso mano. In teoria, entro giugno, gli oltre 6mila Comuni per i quali Equitalia effettua la riscossione spontanea o coattiva di tributi e tariffe dovrebbero scegliere quale strada imboccare, e nel caso di ricorso a un altro soggetto esterno dovrebbero bandire le gare e assegna-

re il servizio. In alternativa, potrebbero riportare il servizio all'interno della gestione diretta da parte del Comune, con un'opzione che però si scontra con i vincoli di spesa e i limiti pesanti alle assunzioni.

In un panorama sostanzialmente congelato, qualcosa si è mosso qua e là negli ultimi mesi. A febbraio l'Emilia Romagna ha chiuso la gara da 215 milioni di euro, voluta dall'Anci regionale e dal Comune di Bologna, creando in questo modo la cornice a cui potranno

APPUNTI

In Emilia Romagna chiuso un affidamento da 215 milioni di euro al quale potranno aderire i sindaci della Regione

aderire i Comuni lasciati da Equitalia. Secondo questo schema, assegnato all'Associazione temporanea formata da Engineering e Ica in tutti e nove i lotti provinciali, il servizio gestirà tutte le attività di riscossione dei Comuni aderenti, lasciando ai singoli enti la firma degli atti. Il «modello emiliano» interessa da vicino anche Regioni come Piemonte, Veneto e Toscana, mentre nel Mezzogiorno il panorama è più fermo, con eccezioni come la Campania dove si è intervenuti con legge regionale. Dopo un lungo periodo di stasi obbligatoria, anche l'Associazione nazionale dei Comuni ha riav-

viato la macchina per la costruzione di Anci Riscossioni (si veda Il Sole 24 Ore del 15 marzo) e sta esaminando le offerte che nella graduatoria provvisoria vedono primeggiare la Romeo Gestioni, seguita da Maggioli, dal raggruppamento temporaneo Ica-Abaco e da Engineering. Il quadro, comunque, rimane decisamente incerto e la nuova proroga si fa sempre più probabile.

«Il passare del tempo ha ovviamente aggravato i problemi - spiega Alessandro Gargani, amministratore unico di Anci Riscossioni - ed è grave che il Governo tecnico non abbia trovato soluzioni. In questo quadro di emergenza, di fronte a una proroga non faremmo barricate, purché non si continui a tenere bloccate anche le gare. Questo sarebbe inaccettabile, perché chi vuole deve poter affidare il servizio a nuovi soggetti». Lo sblocco delle gare interessa da vicino anche le Regioni che stanno strutturando i servizi territoriali, con un processo che, secondo Gargani, «in prospettiva può indurre anche Anci Riscossioni ad adeguare la propria strategia». L'idea di una proroga vede possibilisti anche gli operatori privati riuniti in Anacap, purché l'ennesimo rinvio serva a gettare le basi di un «testo unico della riscossione locale» giudicato necessario per superare la fase infinita dell'emergenza.

@giannitrovati

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le tappe

I passaggi della "riforma" della riscossione locale




1

LA «RIFORMA»

La "riforma" della riscossione locale è contenuta nell'articolo 7 del decreto Sviluppo del 2011 (DL 70/2011), che prevedeva l'abbandono di Equitalia dalla raccolta dei tributi locali a partire

dal 1° gennaio successivo. La norma stabilisce la «cessazione dell'attività» di Equitalia in questo settore, per cui non disciplina il destino delle cartelle prese in carico ma non ancora arrivate all'incasso



2

LA PROROGA

La norma del decreto Sviluppo ha sollevato numerosi problemi anche sugli strumenti di riscossione a disposizione dei diversi soggetti, sulla riforma dell'ingiunzione e così via.

L'assenza di soluzioni e il conseguente buco normativo che la sua applicazione avrebbe determinato ha scatenato la sequela delle proroghe, che si sono succedute fino a oggi



3

ANCI RISCOSSIONI

Nel maggio del 2012 l'Associazione nazionale dei Comuni annuncia il lancio di Anci Riscossioni, una società con partner privato che sarebbe entrata nel mercato della riscossione locale anche in

funzione di supporto ai Comuni. La procedura, che si era bloccata con le diverse proroghe, è ripresa nelle scorse settimane con l'esame delle offerte dei candidati alla partnership



4

IL CASO TRIBUTI ITALIA

A ottobre, con l'arresto dell'amministratore delegato Giuseppe Saggese, riesplode il caso Tributi Italia, la società di riscossione accusata di aver riscosso almeno 100 milioni di

euro per conto dei Comuni senza riversarli nelle casse pubbliche. Il caso ha riacceso il dibattito sulla necessità di una riforma della riscossione locale e di nuove regole per gli operatori privati



5

LA DELEGA FISCALE

Pochi giorni dopo, all'interno della legge delega di riforma fiscale viene introdotto un intervento sulla riscossione locale, che prevedeva fra le altre cose il varo di un codice

deontologico per gli operatori privati e obblighi più stringenti per i versamenti delle somme nelle casse pubbliche. La delega fiscale, però, è stata presto abbandonata dal Parlamento



6

IL QUADRO ATTUALE

In vista della scadenza oggi fissata al 30 giugno, sono ripartite alcune procedure regionali per affidare a livello territoriale i servizi di supporto alla riscossione dei Comuni, e si è riavviato l'iter per la

costituzione di Anci Riscossioni con l'apertura delle buste delle offerte presentate dai partner privati. I numerosi nodi normativi rimasti irrisolti rendono probabile l'arrivo di un nuovo rinvio



L'ANALISI**Gianni
Trovati****Dalle imposte
ai bilanci
l'inutile gioco
dei rinvii**

In pochi ambiti l'improvvisazione inconcludente che ha funestato molta politica italiana negli ultimi anni si è manifestata con tanta evidenza come nella riscossione locale. Non proprio un settore secondario, se tributi e tariffe di Comuni e Province valgono 45 miliardi all'anno: l'Imu prima e la Tares poi sono state le regine della correzione fiscale chiamata a tenere in riga i conti pubblici fiaccati dalla crisi, ma fissate le regole delle imposte i Governi e soprattutto il Parlamento hanno considerato un fastidio inutile decidere le modalità per incassarle in maniera ordinata e puntuale.

Un dato basta a spiegare la gravità del problema: il settore è nel caos da 22 mesi, da quando nel maggio 2011 uno dei tanti decreti-Sviluppo scritti senza troppa fortuna in «Gazzetta Ufficiale» decise l'addio ai tributi locali da parte di Equitalia, che tra riscossione spontanea e coattiva lavora con il 75% dei Comuni italiani. Il fatto che la norma fosse contenuta in un articolo intitolato alla «semplificazione fiscale» aggiunge solo un tocco di colore. Da allora la politica (tutta, non solo il centrodestra autore di quella prima "riforma") ha alimentato un dibattito continuo sulla necessità di pensare a «una

riscossione dal volto umano», e si è sbizzarrita nel pensare alle soluzioni più varie e fantasiose, guardandosi bene dal valutarne la praticabilità. Con il risultato che a dominare il panorama è stato finora solo il prodotto-simbolo del made in Italy normativo: la proroga. Equitalia avrebbe dovuto chiudere i rapporti con i Comuni il 1° gennaio 2012, poi la data è stata spostata al 30 giugno, a fine dicembre e ora è fissata al 30 giugno prossimo. Non occorrono sfere di cristallo o fondi di caffè per immaginare un altro rinvio, magari a fine anno. La storia recente della finanza locale insegna però che le proroghe da noi non servono a risolvere i problemi, ma a cronicizzarli. Basta guardare alle vicende dei bilanci locali nel 2012, rinviati fino al 30 ottobre nel tentativo di definire prima un quadro condiviso fra Governo e sindaci sulle entrate dell'Imu in ogni Comune. Tentativo fallito, visto che i provvedimenti con l'assegnazione del gettito sono finiti sui tavoli del Tar, i consuntivi del 2012 da chiudere entro aprile sono un'incognita e una nebbia ancora più fitta avvolge i preventivi di quest'anno. La legge di stabilità ne ha già prorogato i termini per l'approvazione al 30 giugno: anche in questo caso, complici le amministrative in programma tra il 26-27 maggio e il 9-10 giugno in 712 Comuni, prevedere un nuovo slittamento è facile. A pagare la catena delle proroghe non sono solo i sindaci, ma prima di tutto i cittadini. Già nel 2012 le incognite sull'Imu hanno contribuito a gonfiare le aliquote per le difficoltà di preventivare il gettito e il timore di incontrare brutte sorprese nei numeri definitivi: quest'anno i punti interrogativi si estendono alla Tares e ai tagli da spending review e alle regole del Patto di stabilità. E i costi fiscali dell'incertezza continueranno a crescere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 5**Comuni addio a Equitalia senza rete**

Dal 1° gennaio Equitalia cesserà di esistere. I Comuni dovranno...

Procedenti 300 al mese per i tributi locali...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Organizzazione. Le linee guida ministeriali puntano sul varo dei controlli interni nelle aree «sensibili»

Piani anti-corrruzione al via

Entro il 31 marzo vanno adottate le misure di prevenzione

Alberto Barbiero

■ Gli enti locali devono approvare entro il 31 marzo il **piano per la prevenzione della corruzione**, tenendo conto delle linee-guida approvate dal Comitato interministeriale per l'elaborazione del Piano nazionale ed adottate il 12 marzo.

La legge 190/2012 individua come presupposto per l'adozione dello strumento di prevenzione della corruzione da parte degli enti locali (ma anche da parte delle altre amministrazioni pubbliche) proprio le linee-guida, in base alle quali i Comuni e le Province hanno ora la possibilità di impostare il proprio piano in base a una struttura essenziale.

Le linee elaborate dal Comitato interministeriale forniscono anzitutto un impulso diretto all'adozione tempestiva dei piani triennali, i quali devono assicurare un contenuto minimo che corrisponda all'obiettivo ineludibile dell'individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione («mappatura del rischio»).

L'impostazione degli strumenti di analisi deve essere adeguata alle specifiche funzioni

amministrative svolte e alla realtà di ogni contesto, con una focalizzazione in ordine ai destinatari e con metodologie di redazione che li rendano facilmente leggibili.

In ordine ai contenuti, le linee-guida evidenziano come le attività già individuate dalla legge n. 190/2012 come più esposte al rischio corruzione (autorizzazioni, gare, concessione di benefici, concorsi) costituiscano

LE ISTRUZIONI

Tra i provvedimenti indicati spicca la rotazione dei funzionari addetti alle attività ritenute più esposte al rischio

il nucleo di base, che può e deve essere esteso dalle singole amministrazioni.

L'elaborazione del piano deve comportare il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio nelle attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio.

Un elemento-chiave ulterio-

re è individuato nel monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Sul piano regolativo, il documento deve rilevare, in rapporto al grado di rischio, le misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate oppure l'indicazione delle misure che con lo strumento si prevede di adottare o sono direttamente definite dallo stesso.

La componente essenziale del Piano è, infatti, proprio l'individuazione delle misure di carattere generale che l'amministrazione ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione.

Tra queste assume rilievo particolare l'introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo. Risulta evidente la relazione stringente con il sistema dei control-

li interni derivante dall'innovazione dell'articolo 147 del Tuel.

Particolare attenzione deve essere posta anche per l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. Le amministrazioni dovranno quindi evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Nel piano devono essere contenute anche misure che garantiscano il rispetto delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (recentemente approvato), nonché finalizzate ad assicurare la vigilanza sulle varie problematiche inerenti il conferimento di incarichi ai dipendenti. Il particolare strumento, inoltre, deve essere espressamente correlato con il piano della performance e con il piano della trasparenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ANCIRISPONDE

Negozi, il sindaco non decide sugli orari

Salvatore Dettori

Il sindaco non può dettare ordinanze sugli orari dei negozi. Così ha stabilito il Tar dell'Aquila nella pronuncia n. 99 dello scorso 25 gennaio, assicurando la continuità interpretativa su questo tema. Spiegano i giudici che l'ordinanza che intenda disciplinare, con limitazioni di orari e di giorni, le aperture degli esercizi commerciali, si pone in evidente contrasto con l'articolo 3 comma 1 del Dl 223/2006. Tale disposizione, compresa nel Dl

201/2011, entrato in vigore, ai sensi del suo articolo 50, il giorno stesso della pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale», ovvero il dicembre 2011 sull'intero territorio nazionale, elimina qualsiasi possibilità di limitazione negli orari o nei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. Si tratta, sottolineano i giudici abruzzesi, a proposito della legge nazionale, di norma immediatamente operativa, non richiedente alcun adeguamento della normativa regionale, che,

ove in contrasto, è immediatamente abrogata, vista la specifica competenza esclusiva statale nell'ambito in esame (tutela della concorrenza). Questa norma impedisce di limitare per le attività commerciali, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, «orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'autolavaggio subentro senza limiti

Il titolare di ditta individuale artigiana di autolavaggio è deceduto alla fine di agosto del 2012. Aveva moglie e due figli, uno maggiorenne e uno minore. In dicembre la moglie ha presentato Scia per il subentro nell'esercizio dell'attività senza allegare documenti. Quanto tempo ha l'erede per comunicare il subentro mortis causa e iniziare a proprio nome l'esercizio dell'attività? Quali documenti devono essere allegati alla Scia per dimostrare il subentro mortis causa?

L'attività di autolavaggio non è soggetta a particolari prescrizioni se non quelle di carattere generale relative agli aspetti urbanistici ed edilizi, al rispetto dei valori degli scarichi in fognature, delle emissioni in atmosfera, di impatto acustico e ai vincoli eventualmente dettati dai regolamenti comunali. Ugualmente per il subingresso in

questa attività commerciale non si ravvisano prescrizioni specifiche, neanche con riguardo ai termini per presentare la segnalazione per il subentro nell'attività economica, per cui si ritiene che l'amministrazione, assieme alla Scia, debba acquisire la dichiarazione se si tratta di successione legittima o testamentaria, nonché le dichiarazioni riguardanti tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, come prescritto dall'articolo 19 della legge 241/1990. Inoltre, a termini del Dlgs 159/2011, articolo 67, occorre accertare l'inesistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

In palestra sempre presenti insegnanti laureati

È obbligatoria la presenza del responsabile dei programmi sportivi per l'apertura di una palestra-fitness e quali requisiti deve avere questo soggetto?

Il responsabile dei programmi

sportivi per l'apertura di una palestra deve essere in possesso di diploma di laurea Isef (o scienze motorie) ed essere iscritto nell'Albo tecnico nazionale degli insegnanti, istruttori, tecnici e personal trainer del Cnsl-Coni. La sua presenza deve essere garantita durante l'attività.

Sul cartello delle promozioni non si indicano gli sconti

Una vendita che si presume promozionale, in quanto all'ufficio competente non è pervenuta alcuna comunicazione relativa a vendita di liquidazione, può essere pubblicizzata con un cartello di notevoli dimensioni (occupante la parte superiore di quattro vetrine) con scritto: «Vendita totale di tutta la merce», senza alcuna indicazione circa la durata, ma soltanto sulla percentuale degli sconti? Questo cartello può rimanere esposto fuori dai periodi consentiti dalla legge regionale, senza indicazione sulla vetrina di prezzi o percentuali di sconto?

La fattispecie configura a nostro avviso potenziale pubblicità ingannevole in base al Codice del consumo (Dlgs 206/07). Il cartello descritto non può permanere al di fuori dei periodi di legge, mentre si ritiene che sullo stesso possa essere presente la sola scritta vendita promozionale.

Il Sole 24 Ore del lunedì pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» — solo se sono abbonati — per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni 06762911 o ancirisponde@ancitel.it.



Le regole sul personale. L'attuazione delle nuove disposizioni

Incarichi, trasparenza immediata

Arturo Bianco

Estensione oggettiva e soggettiva dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, comunicazione immediata alla Funzione Pubblica degli incarichi conferiti e autorizzati al personale, controllo dell'utilizzazione illegittima di ex dipendenti pubblici da parte delle società con cui le Pa entrano in rapporto e delimitazione delle attività che possono essere svolte dai dipendenti condannati per reati contro l'amministrazione. Sono queste le disposizioni di maggior rilievo e di immediata applicazione contenute nella legge 190/2012 in materia di personale.

Con una modifica alla legge 241/1990, si dispone l'estensione dell'obbligo di astensione dai dirigenti anche ai responsabili di procedimento ed a coloro che sono tenuti a rilasciare pareri en-

doprocedimentali. Non meno significativa è l'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione: infatti basta che vi sia una condizione di conflitto di interessi anche potenziale. Queste disposizioni possono creare notevoli problemi applicativi nei piccoli Comuni, realtà in cui il numero dei dipendenti di ogni settore è assai ridotto e rilanciano così, indirettamente, lo stimolo alla gestione associata, così da ampliare la platea dei dipendenti che possono essere utilizzati.

Del possibile conflitto di inte-

TEMPI BREVI

I conferimenti a dipendenti e le autorizzazioni vanno comunicati entro 15 giorni e non più con cadenza semestrale

ressi devono tenere conto i dirigenti nel rilasciare le autorizzazioni ai propri collaboratori allo svolgimento di una seconda attività lavorativa, tema che riguarda le collaborazioni con privati.

Tutte le Pa devono comunicare alla Funzione Pubblica entro i 15 giorni successivi, e non più con cadenza semestrale, i conferimenti di incarichi a dipendenti pubblici e le autorizzazioni rilasciate al proprio personale.

I contratti di assunzione e di collaborazione stipulati da privati con dipendenti pubblici in quiescenza con cui negli ultimi tre anni hanno avuto rapporti sono nulli e non possono dare corso alla erogazione di un compenso. Essi determinano anche il divieto per queste società di contrattare con Pa. Le amministrazioni devono fare osservare questo vincolo senza avere strumenti di controllo: l'autodichiarazio-

ne del rispetto appare come la scelta minima obbligata e si aggiunge alle autodichiarazioni sul Durc e sui conti dedicati che vengono già richieste ai contraenti privati.

Tutti i dipendenti pubblici condannati, anche solamente in primo grado, per reati contro la Pa sono più che "dimezzati" nelle attività che possono svolgere. Va ricordato che tra i reati contro le Pa sono compresi oltre alla corruzione, malversazione e concussione, anche fattispecie come il peculato, l'abuso d'atti d'ufficio, la rivelazione di segreti d'ufficio eccetera.

Questi dipendenti non possono far parte, neppure come segretari, di commissioni di concorso; non possono essere inseriti tra i componenti le commissioni di gara; non possono essere dirigenti del settore finanziario; non possono aggiudicare forniture o servizi. Il che vuol dire che, se sono dirigenti, possono svolgere un'attività gestionale assai ridotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

INCARICHI

Gli incarichi conferiti e le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti pubblici vanno comunicate entro 15 giorni alla Funzione pubblica

ASTENSIONE

Basta un caso di conflitto di interesse anche potenziale per imporre l'obbligo di astensione ai dirigenti, ai responsabili di procedimento e ai dipendenti che devono rilasciare pareri

CONDANNE

Una condanna in primo grado per reati contro la Pa esclude dalle commissioni di concorso e di gara

Corte dei conti. Verifiche sulle Regioni

Sindacabili gli atti dei consiglieri

Marcella Gargano

La Corte dei conti può sindacare sugli **atti dei consiglieri regionali**. La vicenda riguarda alcuni consiglieri che, in qualità di componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale della Basilicata, con una delibera nel 2005 affidarono a un soggetto esterno l'incarico di redigere un progetto di organizzazione del consiglio regionale con una spesa di 23.869 euro.

La procura regionale della Corte dei conti della Basilicata ha ritenuto illegittimo l'atto di conferimento dell'incarico, e i giudici contabili hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile al caso l'immunità garantita ai componenti del consiglio re-

gionale dall'articolo 122, comma 4, della Costituzione «per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni».

I giudici di appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 7 marzo 2013, hanno invece affermato il principio che l'insindacabilità dei consigli regionali e dei loro appartenenti incontra precisi limiti, relativi appunto a un diretto collegamento delle attività poste in essere con l'esercizio dell'attività assembleare. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata annullata ed è stata dichiarata la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione contabile. È importante sottolineare come le recenti norme (in particolare, l'articolo 1, com-

mi 10 e seguenti del Dl 19 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213/2012), secondo cui i vari gruppi consiliari regionali sono tenuti a redigere appositi rendiconti e sono assoggettati a controlli delle spese da parte della Corte dei conti) emanate allo scopo di contrastare i fenomeni di malagestio e di sperpero di denaro pubblico da parte dei gruppi politici delle assemblee territoriali, hanno contribuito ad offrire ai giudici di appello una valida chiave interpretativa delle norme costituzionali in materia e della portata delle garanzie per i medesimi consigli.

Senza la giurisdizione contabile della Corte dei conti, infatti, si verrebbe a creare una zona franca, un'area di privilegio sottratta ad ogni sindacato giurisdizionale sulla correttezza e la regolarità della gestione del danaro pubblico, in quanto l'unico riscontro operante sarebbe quello costituito dalla rendicontazione interna all'assemblea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cassazione. Imponibili anche i fabbricati collabenti

Il rudere paga l'Imu quando è recuperabile

Pasquale Mirto

La Corte di Cassazione sentenza 5166/2013 ha ritenuto che la cessione unitaria di un terreno agricolo con sovrastanti **fabbricati ex rurali collabenti**, destinati alla demolizione e alla ricostruzione come fabbricati civili, va considerata come cessione di area fabbricabile.

I giudici di Piazza Cavour prendono le mosse proprie dalla normativa Ici, ricordando che l'area edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e dell'area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto, in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica.

Nel caso analizzato dai giudici di legittimità la natura di area edificabile è stata riconosciuta sulla base di una suscettibilità edificatoria unitaria del terreno a prescindere dal fatto che l'area fosse inserita, dallo strumento urbanistico generale, in zona agricola.

Il principio di diritto enunciato risolve il problema appli-

cativo relativo ai fabbricati collabenti, normalmente accatastati in categoria catastale F2. Si tratta di fabbricati con un alto livello di degrado, pericolanti o diroccati, non utilizzabili e per questo accatastati senza rendita catastale. A seguito dell'emersione dei fabbricati ex rurali, iniziata con il Dl 262/2006, molti di questi fabbricati sono stati accatastati proprio in categoria F2.

IL PRINCIPIO

La Corte ha equiparato a un'area fabbricabile un terreno agricolo occupato da resti di immobili da demolire

Questi fabbricati, in realtà, sono da assoggettare come area fabbricabile in quanto lo strumento urbanistico comunale normalmente ne prevede il recupero edilizio, anche se nei limiti della cubatura esistente. Si tratta quindi di aree fabbricabili previste direttamente dallo strumento urbanistico, ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs 504/1992, e non di fabbricati che possono essere trattati ad imposizione solo in caso di ristrutturazione, ai

sensi dell'articolo 5 della normativa Ici.

Naturalmente, il fabbricato collabente situato in una zona del territorio comunale dove è comunque precluso il recupero edilizio, come nelle fasce di rispetto di un fiume, sarà escluso dall'Ici ed anche dall'Imu, non essendo né un terreno, né un fabbricato con rendita, né un'area fabbricabile.

La Cassazione, con la sentenza citata, completa dopo vent'anni di applicazione dell'Ici, il quadro di riferimento per le aree fabbricabili, costituito da una stratificazione di sentenze della Corte di Cassazione (sezioni unite 30 novembre 2006, n. 25506) e della Corte Costituzionale (27 febbraio 2008, n. 41) e da un susseguirsi di norme, terminate con l'articolo 36 del Dl 223/2006 che considera area fabbricabile, ai fini di tutte le imposte, comunali ed erariali, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Ovviamente l'articolato quadro giurisprudenziale e normativo è integralmente applicabile anche per l'Imu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diversi i trattamenti di tributo e bonus per separati-divorziati rispetto a famiglie di fatto

L'Imu distingue coniugi e non Imposta a carico dell'assegnatario ma non del convivente

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

I principi cardine

Norme di riferimento: articolo 13 di 201/2011; articolo 4 di 16/2012

Obbligati al pagamento Imu: proprietario, usufruttuario, superficiario, enfiteuta, locatario finanziario, titolari dei diritti di uso e abitazione, concessionario di aree demaniali, coniuge assegnatario, coniuge superstiti

Non obbligato: convivente assegnatario della casa familiare

Non soggetti al prelievo: nudo proprietario, locatario, affittuario, comodatario

Requisiti abitazione principale: residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile

Aliquota base: 4 per mille

I comuni possono: aumentarla o diminuirla di 2 punti percentuali

Ulteriori agevolazioni prima casa: detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ogni figlio che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile

Limite massimo detrazione: 400 euro, al netto della detrazione ordinaria

Numero massimo pertinenze: 3

Classificazione categorie catastali: C/2, C/6, C/7

Misura massima: un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale

Condizione: anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione

Requisiti rigidi

Requisiti rigidi per fruire del trattamento agevolato sugli immobili destinati ad abitazione principale. L'articolo 13 del di Monti (201/2011) ha fornito una nuova qualificazione giuridica della nozione di abitazione principale: si intende come tale l'unità immobiliare nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione. Per queste unità immobiliari è prevista l'applicazione di un'aliquota ridotta del 4 per mille, che i comuni possono aumentare o diminuire di 2 punti percentuali, e una detrazione di 200 euro, che può essere maggiorata di 50 euro per ogni figlio che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile, fino a un massimo di 400 euro, al netto della detrazione ordinaria. A condizione che il figlio non abbia compiuto i 26 anni d'età. Un problema dibattuto è proprio quello che riguarda l'ulteriore detrazione (50 euro) che la norma riconosce anche nei casi in cui il figlio non risulti a carico dei genitori. Per avere diritto all'ulteriore detrazione, occorre però che coesistano residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile. Condizione che spesso non si avvera se il figlio, per motivi di studio, sia fuori sede, nonostante mantenga la residenza anagrafica nell'immobile. Mancando uno dei requisiti fissati dalla norma, non si ha diritto al bonus.

L'Imu distingue le coppie sposate da quelle di fatto. Diverso è, infatti, il trattamento per i coniugi separati o divorziati ai fini del pagamento dell'Imu rispetto alle famiglie di fatto. Normalmente è il possessore di diritto di un immobile che obbliga al pagamento dell'imposta municipale. L'unica eccezione è rappresentata dal coniuge assegnatario dell'immobile che, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del di «salva-Italia» (201/2011), è obbligato al pagamento dell'Imu anche nei casi in cui non sia né proprietario né titolare di altro diritto reale di godimento sul bene. Il legislatore, in sede di conversione del di 16/2012, ha posto a carico del coniuge assegnatario dell'immobile l'obbligo di pagare il tributo. L'articolo 4, comma 12-quinquies, del di sulle semplificazioni fiscali prevede espressamente che, solo per l'Imu, l'assegnazione della casa coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, «si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».

Ma molti contribuenti interessati alla questione si pongono questa domanda: chi è debitore dell'Imu nel caso in cui il giudice ordinario assegni l'immobile a uno dei conviventi, che non sia il proprietario della casa familiare adibita a propria residenza e dimora? Per famiglia di fatto si intende l'unione tra due persone che, pur non avendo contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio. Nonostante la giurisprudenza ordinaria tenda a riconoscere alle coppie di fatto gli stessi diritti assicurati dalla legge a quelle sposate, anche volendo forzare il dato normativo non è possibile ritenere che la disciplina Imu rivolta espressamente al coniuge assegnatario, per quanto concerne il soggetto obbligato al pagamento del tributo, possa essere applicata al convivente assegnatario dell'immobile con provvedimento giudiziale. La soggettività passiva, infatti, deve essere stabilita solo ex lege e non può essere attribuita attraverso interpretazioni estensive. Pertanto, laddove la norma individua come soggetto obbligato al pagamento

dell'Imu il coniuge assegnatario, non può ritenersi che lo stesso trattamento giuridico possa valere anche per il convivente assegnatario della casa familiare. Del resto, per «coniuge» si intende



ognuna delle due persone che sono unite in matrimonio. Pertanto, il convivente titolare dell'immobile è tenuto a pagare la nuova imposta locale. Tra l'altro, non può neppure fruire del trattamento agevolato per l'abitazione principale, considerato che essendo l'immobile assegnato all'ex convivente non può adibirlo a propria residenza e dimora abituale, come richiesto dall'articolo 13. Così come non ha diritto alla detrazione d'imposta per i figli affidati dal giudice al convivente.

Soggetti passivi. L'Imu è

dovuta dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero. Va precisato che la prova della proprietà o della titolarità dell'immobile non è data dalle iscrizioni catastali, ma dalle risultanze dei registri immobiliari. In caso di difformità è tenuto al pagamento dell'Imu il soggetto che risulta titolare da questi registri (Commissione tributaria regionale del Lazio, prima sezione, sentenza 90/2006). Quindi, per l'assoggettamento agli obblighi tributari non è probante quello che risulta iscritto in catasto.

Oltre al proprietario e all'usufruttuario, sono soggetti passivi anche il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali. Rientra tra i diritti reali, poi, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstiti, in base all'articolo 540 del codice civile. Non è soggetto al prelievo fiscale, invece, il nudo proprietario dell'immobile. Allo stesso modo, non sono obbligati al pagamento dell'imposta il locatario, l'affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto. Che il semplice possesso non obblighi al pagamento

lo ha chiarito la Cassazione (sentenza 18476/2005), per l'Ici, a proposito del coniuge assegnatario dell'immobile, in caso di separazione. Secondo la Cassazione, se il giudice assegnava in passato a un coniuge l'abitazione dell'ex casa coniugale, il soggetto assegnatario non era tenuto al pagamento dell'Ici. Il giudice non ha, infatti, il potere di costituire diritti reali di godimento sull'immobile, quali quelli di uso e abitazione, ma può decidere solo in ordine all'attribuzione di un diritto personale sulla casa familiare a favore di un coniuge. In base alla vecchia normativa Ici, l'assegnatario aveva solo un diritto di godimento del bene di natura personale e non reale. Solo per l'Imu è stato posto a carico dell'assegnatario dell'immobile l'obbligo di pagare il tributo.

Bisogna inoltre ricordare che l'utilizzo di un immobile o il possesso di fatto non possono essere inquadri giuridicamente come diritto d'uso.

In base all'articolo 1021 del codice civile, chi è titolare di questo diritto può servirsi della cosa che ne forma oggetto e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quello che è necessario ai bisogni personali.

L'uso, dunque, è un diritto reale di godimento che attribuisce al titolare la facoltà di usare e godere della cosa, in modo diretto, per il soddisfacimento di un bisogno attuale e personale. Questo diritto viene costituito per contratto, testamento o usucapione.

© Riproduzione riservata